

CONVENZIONE

Tra

il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia** (di seguito denominato “**PARCO o PACT**”), nella persona del Direttore Dott. Vincenzo Bellelli, con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour, n. 1, 01016, Tarquinia (VT), C.F. n. 90144420560;

E

l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (di seguito denominato **ISPRA**) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Dr. Marco Amanti;

di seguito indicate in breve come le “Parti” se nominate congiuntamente.

- il Parco, ai sensi dell'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, è stato istituito come parco Archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. (...) aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”.
- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”;
- il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 4, lett. n) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., “svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza”;

- Il Parco mira ad avviare inoltre un processo di studio per la implementazione e la messa in atto di interventi strategici e metodologici, volti a mitigare i fattori di pericolosità e rischio geologico finalizzato alla manutenzione programmata e al monitoraggio remoto ed in situ;
- L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- con l'art. 28 del D .L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con Decreto n.123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”*;
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- che l'art 3, comma 2 e 3, della Legge 28 giugno 2016, n 132 prevede che l'ISPRA e le Agenzie partecipino e realizzino attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;
- che, ai sensi dell'art.13 della Legge n 132/2016, il Presidente dell'ISPRA è altresì Presidente del Consiglio del SNPA, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore generale dell'ISPRA;
- Con Disposizione n. 1184/DG del 21/06/2023 il Direttore Generale dell'ISPRA, ad integrazione della disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, ha delegato al dott. Marco Amanti, titolare del

Centro di responsabilità amministrativa CRA C03, quale Centro avente una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, al controllo degli agenti fisici, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- L'ISPRA (già APAT) ha, già in precedenza, svolto proficuamente attività di supporto con particolare riguardo allo studio dei fenomeni di instabilità del territorio ed effettua interventi e ricerche per la tutela dei monumenti e dei siti archeologici nazionali ed internazionali (UNESCO, MIBAC, ISCR, Soprintendenze nazionali);
- l'ISPRA partecipa a numerosi progetti finanziati da Programmi dell'Unione Europea relativi ad attività di ricerca e sviluppo, scambio di informazioni, *training* e *capacity building* (FP7, LIFE, ENPI), ad iniziative internazionali, gruppi di lavoro e comitati tecnico scientifici, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;
- la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale.
- le aree di comune interesse, che sono state individuate dalle Parti e in cui le stesse intendono sviluppare nuove forme di collaborazione, riguardano in particolare: supporto all'attività di studio interpretativo dei dati satellitari; attività di ricerca per studi di ricostruzione geologica e paleo ambientale; elaborazione di una metodologia operativa per un sistema programmato di organizzazione ed attuazione degli interventi di tutela; applicazione delle più innovative

tecnologie per la creazione di un sistema multi-parametrico di monitoraggio permanente dello stato di conservazione di tutta l'area archeologica;

- sviluppo di strumenti di comunicazione ambientale congiunta volti a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull'importanza delle tematiche oggetto della convenzione;
- L'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- L'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente accordo;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale dai fenomeni naturali a carattere geologico;

VISTO

- le norme in materia di procedimenti amministrativi ex L. 241/90;
- la circolare del 16 marzo 2011 n. 3 della Direzione Generale per le Antichità sui possibili oggetti di convenzione e accordi;
- la circolare n. 4 /2019 e 7/2019 inerenti alle concessioni di scavi archeologici e ricerche;
- Le collaborazioni pregresse di ISPRA nella necropoli di Tarquinia dei Monterozzi (PROT. MIBACT-SABAP-RM-MET n. 15142 del 31/07/2018)

CONSIDERATO CHE

- che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Parco intende

predisporre una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, monitoraggio, manutenzione e restauro delle strutture e dei manufatti costituenti le evidenze archeologiche, come da D. M n. 198 del 9 aprile 2016;

- che il ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli Enti pubblici territoriali, anche con il concorso degli altri Enti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive sul patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004, art. 118, c1) per la diffusione della sua conoscenza (D.Lgs. 42/2004, art. 119, c.1) e per la tutela e la valorizzazione come previsto dal D.Lgs. 42/2004, artt. 5-7.
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, paesaggistico e territoriale unitario, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è la cooperazione tra le Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi richiamati in premessa, volta a sviluppare una sinergia funzionale allo svolgimento di attività di ricerca per la conservazione del patrimonio culturale.

Le Parti concordano sin da ora nel riconoscere che la convenzione potrà trovare le sue migliori forme di espressione attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

1. Studio, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi e tecnologie atte al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle applicazioni ICT e alla elaborazione dei dati da telerilevamento satellitare e calibrazione in situ;
2. monitoraggio ambientale in situ di spazi, aperti e/o chiusi, destinati alla conservazione dei beni archeologici e culturali in genere;
3. studio, sviluppo e implementazione di sistemi informativi georeferenziati e di piani generali per la definizione di interventi di messa in sicurezza e mitigazione sostenibile;
4. La creazione di soluzioni innovative di supporto alla ricerca e all'attività scientifica per la tutela e la gestione del patrimonio culturale italiano;

5. attività di comunicazione ambientale congiunta;

La parti, attraverso i Referenti di cui al successivo Art. 4, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse o ambiti di intervento, che potranno essere oggetto di ulteriore collaborazione, purché rientranti nelle competenze del Parco e di ISPRA.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

La presente convenzione non implica l'esclusività di ISPRA nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4

Art. 3 -RESPONSABILI SCIENTIFICI – REFERENTI

Nello svolgimento delle attività di studio e di ricerca, i responsabili della presente Convenzione sono il Dott. Ing. Daniele Spizzichino (ISPRA) e la dr.ssa Maria Cristina Tomassetti (PACT), supportati in qualità di responsabili scientifici dalla dr.ssa Federica Ferrigno e dal dott. Roberto Pompili per ISPRA e dai funzionari dott. Daniele Rossetti e il dott. Alberto Villari per il PACT, che resteranno in carica per tutta la durata della presente Convenzione, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte, con funzioni di coordinamento e tecnico-operative.

I responsabili provvedono a:

- Elaborare una relazione almeno semestrale sulle attività svolte e i risultati conseguiti;
- Individuare le opportunità atte a perseguire le finalità della Convenzione;
- Identificare le proposte cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti;
- Promuovere le attività di cui al precedente art.2;
- Monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività descritte nella Convenzione;
- Adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche emerse dal monitoraggio di cui sopra;
- Verificare la qualità dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività svolte;

I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Art. 4 -COMPITI DELL'ISPRA

L'ISPRA, la cui attività istituzionale comprende l'applicazione di tecnologie avanzate nel campo di rilevamento geologico e geotecnico, rappresenta un qualificato polo scientifico, svolgerà le attività di rilevamento strumentale per le emergenze di possibile pericolosità geologica di superficie e ipogee nell'ambito delle attività di cui **all'art.2**. L'Istituto metterà quindi a disposizione un gruppo di ricercatori con comprovata esperienza in campo nazionale e internazionale sulle tematiche oggetto, nonché le strumentazioni necessarie alla realizzazione della presente convenzione.

Art. 5- COMPITI DEL PARCO

Il PARCO si impegna a mettere a disposizione le conoscenze necessarie (accesso ai propri archivi e magazzini in relazione alle tematiche coinvolte nel progetto compresa) ed il proprio personale tecnico-scientifico (funzionari ed assistenti tecnici) al fine della direzione delle operazioni di rilievo e documentazione. Il PARCO si impegna inoltre a fornire l'autorizzazione nonché il supporto logistico e istituzionale relativamente alla possibilità di creare nuove occasioni di divulgazione della cultura di protezione e monitoraggio del patrimonio culturale, di valorizzazione attraverso i canali di diffusione web e social, dello stato di avanzamento della ricerca anche tramite seminari, convegni e workshop.

Art. 6 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.

Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alle proprie infrastrutture e ai laboratori di ricerca.

In ragione di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste della presente Convenzione, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui le attività previste nel presente accordo debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine del presente dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 10 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. Le parti convengono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente accordo.

Art. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente Convenzione ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 36 (trentasei) e potrà essere prorogata per giustificati motivi, previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza della stessa.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da trasmettere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC)

La cessazione anticipata della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nella presente Convenzione.

Art. 12 – COMUNICAZIONI

Ai fini della Convenzione e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con P.E.C., le Parti stabiliscono che Comunicazioni reciproche inerenti l'accordo dovranno essere effettuate:

– per ISPRA

Ing. Daniele Spizzichino - mail: daniele.spizzichino@isprambiente.it

– per Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia:

Dott. Maria Cristina Tomassetti - mail: mariacristina.tomassetti@cultura.gov.it

Art. 13 -DOMICILIO

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ;

e PACT, in Tarquinia (VT), Piazza Cavour, n. 1, 01016, PEC: pa-certa@cultura.gov.it .

Art. 14 -RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base alla presente Convenzione e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 15- MODIFICHE

Le Parti possono modificare la presente convenzione mediante uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

Art. 16 - COSTI

La presente Convenzione è a titolo gratuito. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dalla Convenzione.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 18 -REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

**ISPRA- Dipartimento per il Servizio
Geologico d' Italia**

Direttore
Dott. Vincenzo Bellelli

Direttore
Dott. Marco Amanti